

INFORMAZIONI SOCIETARIE

ROSSI HOLDING S.P.A.



MYQQFG

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	SEREGNO (MB) VIA DE GASPERI 3 CAP 20831
Indirizzo PEC	rossiholding@legalmail.it
Numero REA	MB - 1234567
Codice fiscale	01234567899
Forma giuridica	societa' per azioni

Indice

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo.....	2
2 Allegati	4

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Data di iscrizione: 22/07/2016 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 19/07/2016
Sistema di amministrazione	consiglio di amministrazione (in carica)
Oggetto sociale	OGGETTO SOCIALE: LA SOCIETA' HA PER OGGETTO: - IN VIA PRINCIPALE, L'ASSUNZIONE, GESTIONE E VALORIZZAZIONE DI PARTECIPAZIONI ...

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 09587340960
del Registro delle Imprese di MONZA E BRIANZA
Data iscrizione: 22/07/2016

sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 22/07/2016

informazioni costitutive

Data atto di costituzione: 19/07/2016

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società

Data termine: 31/12/2050

scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/2016

Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: tradizionale
Soggetto che esercita il controllo contabile: collegio sindacale

forme amministrative

consiglio di amministrazione (in carica)

collegio sindacale

Numero effettivi: 3
Numero supplenti: 2

Oggetto sociale

OGGETTO SOCIALE:

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO:

- IN VIA PRINCIPALE, L'ASSUNZIONE, GESTIONE E VALORIZZAZIONE DI PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO PRINCIPALMENTE IN IMPRESE DI ASSICURAZIONE ITALIANE O COMUNITARIE, IMPRESE DI ASSICURAZIONE EXTRACOMUNITARIE, IMPRESE DI RIASSICURAZIONE, ESERCITANDO IL COORDINAMENTO TECNICO, AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO DELLE STESSE;

- LA PRESTAZIONE IN FAVORE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE, DI OPERA DI ASSISTENZA GESTIONALE, CONSISTENTE NELLA PIANIFICAZIONE FINANZIARIA, RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE, RICERCA DI MERCATO E MARKETING, RACCOLTA ED ELABORAZIONE DI DATI ED INFORMAZIONI ECONOMETRICHE.

LA SOCIETA' PUO' COMPIERE IN VIA RESIDUALE TUTTE LE OPERAZIONI MOBILIARI E IMMOBILIARI RITENUTE DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO OPPORTUNE O UTILI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, CON ESCLUSIONE DELLE ATTIVITA' RISERVATE PER LEGGE O REGOLAMENTO A SOGGETTI APPOSITAMENTE AUTORIZZATI.

LA SOCIETA' NELLA SUA QUALITA' DI CAPOGRUPPO DEL GRUPPO ASSICURATIVO "BENE" (DI SEGUITO IL "GRUPPO ASSICURATIVO") NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 210-TER, COMMA 2, DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE ADOTTA NEI CONFRONTI DELLE SOCIETA' COMPONENTI IL GRUPPO I PROVVEDIMENTI PER L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IMPARTITE DALL'IVASS NELL'INTERESSE DELLA STABILE ED EFFICIENTE GESTIONE DEL GRUPPO ASSICURATIVO. LA SOCIETA' E' SOGGETTA AI CONTROLLI DI VIGILANZA IN CONFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E LO STATUTO MEDESIMO E' SOTTOPOSTO ALL'ACCERTAMENTO DELL'IVASS, FATTO SALVO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 210-BIS, COMMA 4, DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Poteri

poteri associati alla carica di Consiglio D'amministrazione

L'ORGANO AMMINISTRATIVO HA TUTTI I POTERI PER LA GESTIONE DELL'IMPRESA, FERMA RESTANDO LA NECESSITA' DI SPECIFICA AUTORIZZAZIONE NEI CASI RICHIESTI DALLA LEGGE. IN PARTICOLARE, LE DECISIONI CONCERNENTI IL RISPETTO DEI PROVVEDIMENTI PER L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IMPARTITE DALL'IVASS RIVOLTE ALLE SOCIETA' DI CUI ALL'ARTICOLO 210-TER, COMMA 2, DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE SONO RISERVATE ALLA ESCLUSIVA COMPETENZA DEGLI AMMINISTRATORI DELL'ULTIMA SOCIETA' CONTROLLANTE OVVERO DELLA SOCIETA' INDIVIDUATA DALL'IVASS AI SENSI DELL'ARTICOLO 5, COMMA 2 DEL REGOLAMENTO IVASS N. 22/2016.
LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

ARTICOLO 30 DELLO STATUTO SOCIALE

Altri riferimenti statutari

clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di prelazione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole compromissorie

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

2 Allegati

Statuto

Sommario

Parte 1 - Protocollo del 21-07-2016 - Statuto completo

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 21-07-2016

ROSSI HOLDING S.P.A.
Codice fiscale: 01234567899

ALLEGATO "D" AL N. 16525/7914 DI REP.

STATUTO DI SOCIETA' PER AZIONI

Articolo 1

Denominazione

1. La società è denominata:

(di seguito la "Società").
**"ROSSI HOLDING
S.P.A."**,

Articolo 2

Sede

2. La società ha sede in Seregno.

Articolo 3

Oggetto

3.1 La Società ha per oggetto:

- in via principale, l'assunzione, gestione e valorizzazione di partecipazioni di controllo principalmente in imprese di assicurazione italiane o comunitarie, imprese di assicurazione extracomunitarie, imprese di riassicurazione, esercitando il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle stesse;
- la prestazione in favore delle società partecipate, di opera di assistenza gestionale, consistente nella pianificazione finanziaria, ristrutturazione aziendale, ricerca di mercato e marketing, raccolta ed elaborazione di dati ed informazioni econometriche.

La società può compiere in via residuale tutte le operazioni mobiliari e immobiliari ritenute dall'organo amministrativo opportune o utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, con esclusione delle attività riservate per legge o regolamento a soggetti appositamente autorizzati.

3.3 La Società nella sua qualità di Capogruppo del Gruppo assicurativo "BENE" (di seguito il "**Gruppo Assicurativo**") nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'art. 210-ter, comma 2, del Codice delle Assicurazioni Private adotta nei confronti delle società componenti il gruppo i provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'IVASS nell'interesse della stabile ed efficiente gestione del gruppo assicurativo.

3.4 La Società è soggetta ai controlli di vigilanza in conformità alle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private e lo statuto medesimo è sottoposto all'accertamento dell'IVASS, fatto salvo quanto previsto dall'art. 210-bis, comma 4, del Codice delle Assicurazioni Private

Articolo 4

Durata

4. La durata della Società è stabilita sino al **31 dicembre 2050**.

Articolo 5

Domicilio

5. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali.

Articolo 6

Capitale e azioni

6.1 Il capitale sociale è di euro **8.250.000,00** (ottomilioniduecentocinquantamila) ed è diviso in n. **8.250.000** azioni nominative del valore nominale di euro 1,00 ciascuna, suddivise come segue:

- n. 5.137.500 azioni di categoria A (le "Azioni A");

- n. 3.112.500 azioni di categoria B (le "Azioni B").

Le Azioni A e le Azioni B sono di seguito congiuntamente definite le "Azioni". Esse attribuiscono gli stessi diritti ai rispettivi titolari, fatta eccezione per quanto stabilito nel presente articolo e nei successivi articoli 8 e 9.

I titolari di Azioni A possono sottoscrivere e acquistare Azioni A e Azioni B; i titolari di Azioni B possono sottoscrivere e acquistare unicamente Azioni B.

6.2 Il capitale può essere aumentato, anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti.

6.3 I soci titolari delle Azioni A (i "Soci A") e delle Azioni B (i "Soci B" e, congiuntamente ai Soci A, i "Soci") avranno i diritti indicati nel prosieguo del presente Statuto.

6.4 Le Azioni sono rappresentate da certificati azionari che indicheranno anche la categoria di appartenenza delle relative Azioni ed inoltre specificheranno i limiti e i divieti alla circolazione. Ogni Azione è indivisibile e dà diritto ad un voto in conformità al presente Statuto. Nel caso di comproprietà di una o più Azioni, i diritti dei comproprietari nei confronti della Società devono, ai sensi del disposto dell'articolo 2347 codice civile, essere esercitati da un rappresentante comune.

6.5 Le Azioni A conferiscono i seguenti diritti e hanno le seguenti caratteristiche

Denominazione	Azioni A
Valore nominale unitario	Euro 1,00.
Diritti agli utili	in presenza di utile distribuibile, danno diritto ad una maggiorazione, per ciascuna azione, del 19% sull'utile distribuibile.
Limiti alla circolazione	possono essere trasferite con le limitazioni di cui ai successivi articoli 8 e 9.

Diritto di riscatto Hanno diritto di riscatto sulle Azioni B.

6.6 Le Azioni B conferiscono i seguenti diritti e hanno le seguenti caratteristiche:

Denominazione	Azioni B
Valore nominale unitario	Euro 1,00.
Diritti amministrativi	Sono prive di diritto di voto.
Limiti alla circolazione	possono essere trasferite con le limitazioni di cui al successivo articolo 9.
Diritto di riscatto	Possono essere riscattate nei limiti e con le modalità di cui al successivo articolo 10.

6.7 L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare l'emissione di ulteriori speciali

categorie di azioni, stabilendo la forma, il modo di trasferimento e i diritti spettanti ai titolari di tali azioni.

Articolo 7 **Finanziamenti**

7. La Società potrà acquisire dai soci versamenti (con o senza obbligo di rimborso) e finanziamenti (sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito), nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Articolo 8 **Divieto di trasferimento**

8.1 Fino al 19 luglio 2018 le azioni A nonché eventuali diritti di opzione o di prelazione ad esse connessi, e, in ogni caso, ogni altro strumento o diritto avente ad oggetto l'emissione o l'attribuzione di azioni, sono intrasferibili.

8.2 Il divieto di trasferimento di cui al precedente punto 8.1 non si applica nel caso in cui un Socio A ceda Azioni A ad un soggetto terzo, nel limite massimo dell'1,82% della totalità delle azioni A in circolazione.

Articolo 9 **Trasferimento delle azioni**

9.1 Disposizioni comuni alle Azioni A e alle Azioni B.

Fermo restando quanto previsto all'articolo 8, il trasferimento delle Azioni per atto tra vivi è soggetto alla seguente disciplina.

Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra vivi di azioni, di diritti di opzione o di prelazione, e, in ogni caso, di ogni altro strumento o diritto avente ad oggetto l'emissione o l'attribuzione di quote o azioni ("**Trasferimento**"). Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione, ovvero la costituzione di diritti reali sulle Azioni.

9.2 Trasferimento per atto tra vivi delle Azioni A

9.2.1 Nel caso in cui un Socio A intenda effettuare un Trasferimento, dovrà prima offrire le Azioni A o i diritti oggetto del Trasferimento agli altri Soci A, con comunicazione scritta contenente (l'"**Offerta A**"): (i) i dati identificativi dell'acquirente (il "**Terzo Acquirente A**") e (ii) il prezzo, i termini e le condizioni del Trasferimento. L'Offerta A varrà quale proposta di vendita ferma per tutta la durata di espletamento della procedura prevista nel presente articolo 9.2.

9.2.2 Nel caso in cui il Trasferimento abbia ad oggetto il trasferimento e/o la costituzione di un diritto diverso dalla piena proprietà, oppure il corrispettivo per il Trasferimento non sia costituito integralmente da denaro o manchi un corrispettivo, il Socio A offerente dovrà proporre nell'Offerta A un prezzo in denaro al quale gli altri Soci A potranno acquistare i diritti oggetto dell'Offerta A. Laddove gli altri Soci A non fossero – a proprio insindacabile giudizio – in accordo sul prezzo indicato dal Socio A, essi potranno manifestare il proprio dissenso mediante una comunicazione scritta (la

“**Comunicazione di Dissenso A**”) inviata entro venti giorni dalla ricezione dell’Offerta A e, in tal caso, il prezzo per l’esercizio del diritto di prelazione da parte degli altri Soci A sarà determinato come segue. Nei venti giorni successivi alla Comunicazione di Dissenso A, i Soci si incontreranno al fine di determinare il prezzo. Ove, entro il predetto termine, i Soci non fossero giunti a un accordo, essi di comune accordo nomineranno entro i cinque giorni successivi alla predetta scadenza un *advisor indipendente* (l’“**Arbitro A**”) incaricato di determinare tale prezzo secondo il Valore di Mercato Base, intendendosi per tale il valore determinato con equo apprezzamento ai sensi dell’articolo 1349, comma I del codice civile, tenendo conto della consistenza patrimoniale della Società, delle sue prospettive reddituali, nonché di tutti gli altri elementi suscettibili di valutazione patrimoniale.. Ove i Soci non concordassero entro il predetto termine di cinque giorni il nome dell’*advisor indipendente*, esso sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Milano su ricorso del Socio più diligente. L’Arbitro A procederà alla determinazione del giusto prezzo entro i successivi sessanta giorni sulla base del Valore di Mercato Base delle Azioni A al momento della Comunicazione di Dissenso A. Si applica il primo comma dell’articolo 1349 c.c.

9.2.3 Gli altri Soci A potranno esercitare la prelazione su tutta la partecipazione oggetto dell’Offerta A: (i) entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dell’Offerta A oppure (ii) ove sia stata inviata la Comunicazione di Dissenso A, entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui la determinazione del prezzo sarà divenuta vincolante tra i Soci e quindi entro sessanta giorni dall’accordo tra i Soci sul prezzo oppure, in difetto, entro sessanta giorni dalla data in cui l’Arbitro A avrà comunicato ai soci la determinazione del prezzo. La prelazione dovrà essere esercitata mediante invio di comunicazione scritta indirizzata al Socio Offerente (la “**Dichiarazione di Esercizio A**”) con la quale verrà accettata l’Offerta (ferma l’applicazione di quanto segue).

9.2.4 Ove più Soci A abbiano esercitato il diritto di prelazione ai sensi di quanto precede, acquisteranno le Azioni e/o i diritti dal Socio Offerente in proporzione al numero di azioni da essi detenute nella Società, al prezzo indicato nell’Offerta A oppure, a seconda dei casi, al prezzo concordato dalle Parti oppure a quello stabilito dall’Arbitro A.

9.2.5 Ove gli altri Soci A non abbiano esercitato la prelazione, il Socio Offerente sarà libero di perfezionare il Trasferimento oggetto dell’Offerta A in favore del Terzo Acquirente A, alle condizioni e ai termini ivi indicati.

9.2.6 Nell’ipotesi di trasferimento di azioni per atto tra vivi eseguito senza l’osservanza di quanto sopra prescritto, l’acquirente non ha diritto di essere iscritto nel libro soci, non è legittimato all’esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non può alienare le azioni con effetto verso la Società.

9.2.7 L’intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo 9.2.

9.3 Trasferimento per atto tra vivi delle Azioni B

9.3.1 Nel caso in cui un Socio B intenda effettuare un Trasferimento, dovrà prima offrire le Azioni B o i diritti oggetto del Trasferimento ai Soci A, con comunicazione scritta contenente (l’“**Offerta B**”): (i) i dati identificativi dell’acquirente (il “**Terzo Acquirente B**”) e (ii) il prezzo, i termini e le condizioni del Trasferimento. L’Offerta B

varrà quale proposta di vendita ferma per tutta la durata di espletamento della procedura prevista nel presente articolo 9.3.

9.3.2 Nel caso in cui il Trasferimento abbia ad oggetto il trasferimento e/o la costituzione di un diritto diverso dalla piena proprietà, oppure il corrispettivo per il Trasferimento non sia costituito integralmente da denaro o manchi un corrispettivo, il Socio B offerente dovrà proporre nell'Offerta B un prezzo in denaro al quale i Soci A potranno acquistare i diritti oggetto dell'Offerta B. Laddove i Soci A non fossero – a proprio insindacabile giudizio – in accordo sul prezzo indicato dal Socio B, essi potranno manifestare il proprio dissenso mediante una comunicazione scritta (la “**Comunicazione di Dissenso B**”) inviata entro venti giorni dalla ricezione dell'Offerta B e, in tal caso, il prezzo per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dei Soci A, sarà determinato come segue. Nei venti giorni successivi alla Comunicazione di Dissenso B, i Soci si incontreranno al fine di determinare il prezzo. Ove, entro il predetto termine, i Soci non fossero giunti a un accordo, essi di comune accordo nomineranno entro i cinque giorni successivi alla predetta scadenza un *advisor indipendente* (l'“**Arbitro B**”) incaricato di determinare tale prezzo secondo il Valore di Mercato Base, intendendosi per tale il valore determinato con equo apprezzamento ai sensi dell'articolo 1349, comma I del codice civile, tenendo conto della consistenza patrimoniale della Società, delle sue prospettive reddituali, nonché di tutti gli altri elementi suscettibili di valutazione patrimoniale. Ove i Soci non concordassero entro il predetto termine di cinque giorni il nome dell'*advisor indipendente*, esso sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Milano su ricorso del Socio più diligente. L'Arbitro B procederà alla determinazione del giusto prezzo entro i successivi sessanta giorni sulla base del Valore di Mercato Base delle Azioni B al momento della Comunicazione di Dissenso B. Si applica il primo comma dell'articolo 1349 c.c.

9.3.3 I Soci A potranno esercitare la prelazione su tutta la partecipazione oggetto dell'Offerta B: (i) entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dell'Offerta B oppure (ii) ove sia stata inviata la Comunicazione di Dissenso B, entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui la determinazione del prezzo sarà divenuta vincolante tra i Soci e quindi entro sessanta giorni dall'accordo tra i Soci sul prezzo oppure, in difetto, entro sessanta giorni dalla data in cui l'Arbitro B avrà comunicato ai soci la determinazione del prezzo. La prelazione dovrà essere esercitata mediante invio di comunicazione scritta indirizzata al Socio Offerente (la “**Dichiarazione di Esercizio B**”) con la quale verrà accettata l'Offerta (ferma l'applicazione di quanto segue).

9.3.4 Ove i Soci A abbiano esercitato il diritto di prelazione ai sensi di quanto precede, acquisteranno le Azioni e/o i diritti dal Socio Offerente al prezzo indicato nell'Offerta oppure, a seconda dei casi, al prezzo concordato dalle Parti oppure a quello stabilito dall'Arbitro B.

9.3.6 Qualora un Socio B intenda effettuare un Trasferimento e i Soci A non intendano esercitare la prelazione di cui al presente articolo 9.3, il Socio B dovrà, prima di trasferire le azioni al Terzo Acquirente B, offrire le Azioni B o i diritti oggetto del Trasferimento ai Soci B, seguendo il medesimo procedimento individuato ai punti precedenti del presente articolo 9.3.

9.3.7 Il Trasferimento ai Soci B sarà subordinato al gradimento da parte dell'organo

amministrativo della Società.

9.3.8 Qualora un Socio B intenda effettuare un Trasferimento e né i Soci A e né i Soci B intendano esercitare la prelazione di cui al presente articolo 9.3, il Trasferimento al Terzo Acquirente B sarà subordinato al gradimento da parte dell'organo amministrativo della Società.

9.3.9 Pertanto il Socio B dovrà inviare l'Offerta B in conoscenza anche alla Società. L'organo amministrativo dovrà, senza indugio, convocare una riunione per assumere la decisione afferente il gradimento.

9.3.10 L'organo amministrativo delibera con le maggioranze di cui all'articolo 25.4 del presente Statuto.

9.3.11 L'organo amministrativo dovrà comunicare, con lettera raccomandata a.r. o messaggio di posta elettronica certificata inviati all'indirizzo risultante dal libro soci, al Socio Offerente la decisione sul gradimento. Qualora entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento, al Socio Offerente non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà ad esso concesso e il Socio Offerente potrà esercitare il Trasferimento.

9.3.12 Qualora il gradimento venga negato, la Società (nei limiti consentiti dall'articolo 2357 c.c.) e/o i Soci A, in proporzione alle Azioni da ciascuno di essi possedute, dovranno acquistare le Azioni e/o i diritti oggetto del Trasferimento al corrispettivo determinato secondo le modalità e nella misura previste dall'articolo 2437-ter c.c. A tal fine, l'organo amministrativo, nella medesima lettera con la quale viene comunicato il parere negativo al Trasferimento a favore del soggetto indicato, comunicherà al Socio Offerente la volontà di acquistare le Azioni e/o i diritti oggetto del Trasferimento da parte della Società o degli altri Soci. Il corrispettivo sarà determinato secondo le modalità previste dall'articolo 2437-ter, comma 2, c.c., in merito al recesso e dovrà essere corrisposto al Socio Offerente entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata a.r. o messaggio di posta elettronica certificata, contenente il diniego del gradimento.

9.3.13 Nell'ipotesi di trasferimento di azioni per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non ha diritto di essere iscritto nel libro soci, non è legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non può alienare le azioni con effetto verso la Società.

9.3.14 L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

9.4 Trasferimento mortis causa

9.4.1 Trasferimento mortis causa della Azioni A

Le Azioni A, ove oggetto di successione legittima o testamentaria, dovranno essere offerte dall'erede o dal legatario in prelazione, secondo le previsioni del presente Statuto, agli altri Soci A. Fino a quando non sia stata fatta l'offerta e non risulti che questa non sia stata accettata, l'erede o il legatario non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle Azioni A e non potrà alienare le Azioni A con effetto verso la Società.

9.4.2 Trasferimento mortis causa della Azioni B

Le Azioni B, ove oggetto di successione legittima o testamentaria, dovranno essere

offerte dall'erede o dal legatario in prelazione, secondo le previsioni del presente Statuto ai Soci A. Fino a quando non sia stata fatta l'offerta e non risulti che questa non sia stata accettata, l'erede o il legatario non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci e non potrà alienare le Azioni B con effetto verso la Società.

Articolo 10

Diritto di riscatto

10.1 Le Azioni B di cui siano titolari soggetti che abbiano in essere con le società appartenenti al Gruppo Assicurativo rapporti di lavoro subordinato o altro tipo di collaborazione lavorativa sono riscattabili, ai sensi dell'articolo 2437-*sexies* codice civile nel caso di cessazione del rapporto di lavoro o di collaborazione, fatto salvo quanto previsto dal successivo punto 10.10.

10.2 Le Azioni B sono riscattabili, nel rispetto dell'ordine di priorità di cui al presente articolo, dalla Società e *pro quota* dai Soci A.

10.3 Il prezzo di riscatto dovrà essere determinato in base alla normativa vigente in tema di determinazione del valore in caso di recesso al momento del trasferimento.

10.4 L'organo amministrativo provvederà ad informare tempestivamente tutti i Soci A, al verificarsi dei presupposti per l'esercizio del riscatto indicando quali Azioni B siano divenute riscattabili.

10.5 Il diritto di riscatto dovrà essere esercitato, al verificarsi dei presupposti per l'esercizio del riscatto, rispetto a solo tutte le Azioni B detenute dal Socio B interessato, mediante raccomandata a.r. o messaggio di posta elettronica certificata inviata al domicilio risultante dal libro dei soci al Socio titolare delle Azioni B riscattabili (fatto salvo il caso di esercizio del riscatto da parte della Società, nel qual caso l'organo amministrativo invierà la comunicazione a ciascun Socio titolare delle Azioni B riscattabili) entro, a pena di decadenza, il termine di 60 giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma ovvero, se successiva, entro 60 giorni dalla data di efficacia della cessazione del rapporto con il Socio B (la "**Comunicazione di Riscatto**"). La Comunicazione di Riscatto dovrà altresì specificare (i) il nominativo del soggetto esercente il diritto di riscatto, nonché (ii) il valore di riscatto all'uopo determinato e (iii) la volontà di avvalersi del diritto di riscatto previsto dal presente articolo.

10.6 Le Azioni B non potranno essere oggetto di Trasferimento da parte del Socio B dal momento del verificarsi del presupposto per l'esercizio del riscatto sino a che non sia stata effettuata la Comunicazione di Riscatto o sia decorso il termine di cui al precedente comma senza che il diritto sia stato esercitato.

10.7 In caso di riscatto esercitato da parte di più soggetti legittimati, le Azioni riscattabili dovranno essere trasferite secondo il seguente ordine di priorità (1) alla Società, in conformità al disposto degli articoli 2357 e 2357-*bis* del codice civile, (2) *pro quota* ai Soci A che abbiano esercitato il diritto di riscatto nei termini dianzi indicati. Ciascuno dei Soci B si impegna a depositare le Azioni B oggetto di riscatto presso la Società entro e non oltre 2 giorni dal ricevimento della Comunicazione di Riscatto.

10.8 Il corrispettivo dovuto al Socio interessato dal riscatto è messo a disposizione del medesimo presso le casse della Società o presso una banca all'uopo incaricata, indicata nella Comunicazione di Riscatto, con frutti a favore dello stesso. Una volta esercitato il

riscatto, comunicato al Socio interessato e pagato ovvero messo a disposizione del corrispettivo dello stesso (secondo quanto dianzi indicato), l'organo amministrativo provvederà a tutte le annotazioni e iscrizioni a libro soci necessarie per perfezionare, eseguire e rendere efficace il trasferimento. In caso di esercizio da parte della Società del diritto di riscatto in conformità alle previsioni di cui al presente articolo, il Trasferimento delle Azioni oggetto di riscatto e il pagamento del corrispettivo del riscatto ai relativi Soci (ovvero il deposito del corrispettivo secondo quanto previsto dal precedente comma), dovranno avvenire entro 60 giorni dalla decisione dell'organo amministrativo avente ad oggetto l'esercizio del diritto di riscatto; mentre in caso di esercizio del diritto di riscatto da parte dei Soci, il trasferimento delle Azioni dovrà intervenire entro 30 giorni dalla, rispettivamente, Comunicazione di Riscatto ovvero, se del caso, dalla data di ricezione della determinazione del prezzo di riscatto da parte dell'Arbitratore.

10.9 In caso di mancato esercizio del riscatto nel termine previsto dal presente articolo, al Socio B, che non rivesta più i requisiti di cui al punto 10.1, spetta il diritto di recesso.

10.10 Le Azioni B sono riscattabili da parte della Società, ai sensi dell'articolo 2437-sexies c.c., anche in caso di decesso del socio B, una volta decorsi i termini per l'esercizio del diritto di prelazione. Al diritto di riscatto si applicano le disposizioni del presente articolo in quanto compatibili.

Articolo 11 **Strumenti finanziari diversi dalle azioni**

11 L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare l'emissione di strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2346, comma 6, c.c..

Articolo 12

Recesso

12.1 Il diritto di recesso spetta nei casi inderogabilmente previsti dalla legge.

Il diritto di recesso non compete ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

12.2 Il valore di liquidazione delle Azioni è determinato dall'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2437 *ter*, comma 2, del codice civile.

12.3 Nelle ipotesi di intestazione fiduciaria delle partecipazioni sociali in capo a società fiduciaria operante ai sensi della legge 1966/1939 e successive modifiche ed integrazioni, il diritto di recesso potrà essere esercitato dalla società fiduciaria anche solo per parte della partecipazione intestata ove la fiduciaria medesima dichiarerà di operare per conto di più fiduciari che hanno conferito istruzioni differenti.

Articolo 13 **Competenze dell'assemblea**

13.1 L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto, e approva anche, in particolare, le politiche di remunerazione a favore

degli organi sociali e del personale, anche per le società appartenenti al Gruppo Assicurativo, inclusi i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari.

13.2 Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a. le modifiche dello Statuto;
- b. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c. le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

13.3 L'eventuale attribuzione all'organo amministrativo di delibere che per legge spettano all'assemblea non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

13.4 In caso di conflitto tra le decisioni assunte dall'assemblea e quelle assunte dall'organo amministrativo prevalgono le prime.

Articolo 14 Convocazione dell'assemblea

14.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 2364, comma 2 c.c.

14.2 L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché in uno stato membro dell'Unione Europea.

14.3 L'assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, da inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.

14.4 Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo.

Articolo 15 Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum

15.1 Ai sensi dell'art. 2368, comma 1, c.c., l'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale costituito dalle Azioni A.

15.2 L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale costituito dalle Azioni A rappresentata.

15.3 L'assemblea ordinaria, in prima convocazione e nelle convocazioni successive, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

15.4 Tuttavia non si intende approvata la delibera che rinuncia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale costituito dalle Azioni A.

15.5 L'esercizio del diritto di voto da parte della società fiduciaria potrà avvenire in maniera divergente e tramite più delegati ove la fiduciaria medesima dichiara di operare per conto di più fiduciari che hanno conferito istruzioni differenti.

Articolo 16 Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum

16.1 L'assemblea straordinaria in prima convocazione e nelle convocazioni successive è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale costituito dalle Azioni A.

16.2 E' comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale costituito dalle Azioni A per le delibere inerenti:

- a. il cambiamento dell'oggetto sociale;
- b. la trasformazione;
- c. lo scioglimento anticipato;
- d. la proroga della durata;
- e. la revoca dello stato di liquidazione;
- f. il trasferimento della sede sociale all'estero;
- g. l'emissione di azioni privilegiate.

16.3 L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale costituito dalle Azioni A, fermo il diritto di recesso dei soci assenti o dissenzienti.

16.4 L'esercizio del diritto di voto da parte della società fiduciaria potrà avvenire in maniera divergente e tramite più delegati ove la fiduciaria medesima dichiara di operare per conto di più fiducianti che hanno conferito istruzioni differenti.

Articolo 17 **Legittimazione a partecipare alle assemblee**

17.1 I soci devono esibire i propri titoli al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare all'assemblea, salvo che sia stato effettuato il deposito di cui al secondo comma dell'art. 2370 c.c..

17.2 Gli amministratori in seguito all'esibizione o al deposito dei titoli o della relativa certificazione sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino essere in essi iscritti.

17.3 Qualora non siano stati emessi i certificati azionari, la legittimazione a partecipare all'assemblea è data dall'iscrizione a libro soci.

17.4 Fermi i divieti di cui all'articolo 2372 c.c., i soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati.

Articolo 18 **Presidente e segretario dell'assemblea**

18.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

18.2 L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

18.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 19

Intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione

19. La partecipazione all'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Articolo 20 Annullamento delle deliberazioni assembleari

20. L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dall'organo amministrativo, dall'organo di controllo o dai soci assenti, dissenzienti od astenuti, quando possiedono, anche congiuntamente, il cinque per cento del capitale sociale avente il diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile.

Articolo 21 Competenza e poteri dell'organo amministrativo

21. L'organo amministrativo ha tutti i poteri per la gestione dell'impresa, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge. In particolare, le decisioni concernenti il rispetto dei provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'IVASS rivolte alle società di cui all'articolo 210-ter, comma 2, del Codice delle Assicurazioni Private sono riservate alla esclusiva competenza degli amministratori dell'ultima società controllante ovvero della società individuata dall'IVASS ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del Regolamento IVASS n. 22/2016.

Articolo 22 Divieto di concorrenza

22. Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 c.c.

Articolo 23 Composizione, nomina e sostituzione dell'organo amministrativo

23.1. La Società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da due a cinque consiglieri.

23.2 Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei componenti l'organo amministrativo e alla loro nomina.

23.3 Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e

comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

23.4 La sostituzione dell'organo amministrativo è disciplinata dalla legge.

Articolo 24 **Presidente**
del consiglio di amministrazione e organi delegati

24.1 Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri componenti il presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.

24.2 Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.

24.3 Il consiglio può altresì disporre che venga costituito un comitato esecutivo del quale fanno parte di diritto, oltre ai consiglieri nominati a farne parte, anche il presidente, nonché tutti i consiglieri muniti di delega.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e votanti.

24.4 Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società o da sue controllate.

24.5 L'organo amministrativo può nominare direttori generali determinandone i poteri.

Articolo 25 **Riunioni**
del consiglio di amministrazione

25.1 Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente, dal collegio sindacale o anche da uno solo dei consiglieri di amministrazione.

25.2 La convocazione è fatta dal presidente del consiglio di amministrazione, o dagli amministratori delegati almeno otto giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica.

25.3 Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno un giorno.

25.4 Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. In caso di parità il voto del presidente è dirimente.

25.5 Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sussistano le garanzie previste in materia di assemblea.

25.6 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i sindaci effettivi.

25.7 Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

25.8 Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal

presidente e dal segretario.

Articolo 26

Rappresentanza sociale

26.1 La rappresentanza della Società spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione.

26.2 La rappresentanza della Società spetta altresì ai consiglieri muniti di delega del consiglio.

Possono essere nominati institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti.

In ogni caso, quando il soggetto nominato non fa parte del consiglio di amministrazione, l'attribuzione del potere di rappresentanza della Società è regolata dalle norme in tema di procura.

26.3 La rappresentanza della Società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Articolo 27

Remunerazione degli amministratori

27.1 All'amministratore unico o ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinato dall'assemblea all'atto della nomina.

Può inoltre essere riconosciuto agli amministratori un emolumento unico o periodico, fisso o variabile (anche proporzionalmente agli utili di esercizio) e può essere prevista anche una indennità di fine mandato.

27.2 La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'assemblea.

27.3 L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Articolo 28

Collegio sindacale

28.1 Il collegio sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea che designa altresì il presidente.

I requisiti, le funzioni, le responsabilità e la retribuzione del collegio sindacale sono regolati dalla legge.

28.2 Le riunioni del collegio sindacale potranno svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto delle modalità previste in materia di assemblea.

Articolo 29

Controllo contabile

29.1 La revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale ovvero quando richiesto dalla legge o deciso con delibera della assemblea ordinaria e comunque secondo la normativa pro tempore vigente, da un revisore legale dei conti o una società

di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

29.2 I requisiti, le funzioni, il conferimento dell'incarico, la responsabilità e le attività del revisore legale dei conti o della società di revisione legale iscritti nell'apposito registro sono regolati dalla legge.

Articolo 30

Bilancio e utili

30.1 Gli esercizi sociali si chiudono il **31 dicembre** di ogni anno.

30.2 Salvo quanto previsto dal precedente articolo 6, gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotta almeno la ventesima parte di essi da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a fondi di riserva straordinaria.

Articolo 31

Scioglimento e liquidazione

31.1 La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.

31.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

Articolo 32 Tentativo di conciliazione

32. Qualunque controversia dovesse insorgere fra i Soci o fra essi e la Società, incluse le controversie promosse da amministratori, liquidatori e collegio sindacale o revisore, ovvero nei loro confronti, per questioni attinenti al rapporto sociale in materia di diritti disponibili, sarà sottoposta al tentativo di conciliazione previsto dal servizio di conciliazione della Camera Arbitrale di Milano.

Articolo 33 Clausola compromissoria

33.1 Una volta esperito il tentativo di conciliazione di cui al precedente articolo 33, qualunque controversia dovesse insorgere fra i soci o fra essi e la Società, incluse le controversie promosse da amministratori, liquidatori e collegio sindacale o revisore, se esistenti, ovvero nei loro confronti, per questioni attinenti al rapporto sociale in materia di diritti disponibili, sarà devoluta al giudizio di un arbitro nominato dal presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della Società, su istanza della parte più diligente tra quelle in contesa.

33.2 La scelta in ordine alla nomina di un arbitro è rimessa alla parte che per prima presenta l'istanza per la nomina.

33.3 Nel caso in cui l'arbitro designato sia impossibilitato o non intendesse assumere l'incarico, lo stesso sarà sostituito, su istanza di una delle parti in contesa, sempre dal Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della Società.

33.4 L'arbitro deciderà ritualmente, secondo diritto.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 21-07-2016

BENE HOLDING S.P.A.
Codice fiscale: 09587340960

33.5 Se per qualsiasi motivo l'arbitro dovesse venire meno all'incarico assunto, si provvederà ad una nuova nomina con le stesse modalità di cui sopra.

33.6 Il Regolamento della Camera Arbitrale vigente al momento della domanda s'intende integralmente accettato con l'adesione al presente statuto e/o con l'accettazione delle cariche sociali.

33.7 Nelle ipotesi di intestazione fiduciaria delle partecipazioni sociali in capo a società fiduciaria operante ai sensi della legge 1966/1939 e successive modifiche ed integrazioni, i Soci, prendendo atto che l'esercizio dei diritti sociali da parte della società fiduciaria avviene per conto e nell'esclusivo interesse del fiduciante, effettivo proprietario della partecipazione, si impegnano, nelle controversie relative a rapporti societari, a consentire l'estromissione della fiduciaria ai sensi dell'art. 111 c.p.c. e a proseguire il procedimento nei confronti del fiduciante medesimo

Articolo 34

Disposizione finale

34. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.

F.to: Andrea Sabia
Marino Ianni
Lo Presti Patrizia
Matteo Caddeo
Valter Bianchini
Gaetano Stio
Giovanni Moretti
Panizza Massimo Giuseppe
Roberto Colombo
Lodovico Radice
Monica De Paoli

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 21-07-2016

ROSSI HOLDING S.P.A.
Codice fiscale: 01234567899

Certifico io sottoscritta, Monica De Paoli, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di vigenza fino al 2 settembre 2017, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia contenuta su supporto informatico, è conforme all'originale formato su supporto cartaceo.

Copia che si trasmette ad uso del registro delle imprese.

Bollo assolto ai sensi del decreto 22/2/2007 mediante M.U.I.

Milano, 20 luglio 2016